

(N. 912)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

e col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

NELLA SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

Norme per la disciplina della propaganda elettorale.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge viene inserita, per la prima volta, nella legislazione elettorale italiana la disciplina della propaganda elettorale a mezzo di manifesti e scritte murali nel periodo che intercorre dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali alla data delle elezioni.

Tale disciplina, che avrà valore per qualsiasi consultazione elettorale, sia politica che amministrativa, si è resa necessaria al fine di evitare gli inconvenienti verificatisi in occasione delle passate consultazioni popolari con la indiscriminata affissione di manifesti murali, anche su edifici monumentali, pubblici od adibiti al culto.

Le norme proposte sono intese a contemperare l'esigenza di assicurare a tutte le liste

o a tutti i candidati che prendono parte alla competizione elettorale la possibilità di svolgere, in misura adeguata, la relativa propaganda con la correlativa necessità che lo svolgimento di tale forma di propaganda non arrechi pregiudizio all'estetica cittadina e di porre, inoltre, una remora ad un eccessivo spreco di carta.

Nel quadro di tali criteri, l'articolo 1 dello schema dispone che per l'affissione dei manifesti di propaganda elettorale da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o partiti o gruppi politici cui essi appartengono debbono essere riservati in ciascun Comune appositi spazi, mentre, correlativamente, vengono vietate, per

una manifesta esigenza di decoro cittadino, le iscrizioni murali.

Con l'articolo 2 viene fatto obbligo alla Giunta municipale di stabilire, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, speciali spazi destinati esclusivamente all'affissione di manifesti di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici organizzati e, nel caso di elezioni a sistema uninominale, dei singoli candidati partecipanti alla competizione elettorale. Detti spazi possono essere stabiliti nei luoghi comunemente già riservati alle pubbliche affissioni ovvero possono essere a tal'uopo destinati appositi spazi o tabelle.

Si è ritenuto opportuno determinare anche le dimensioni degli spazi da destinare alle predette affissioni, a seconda che si tratti di elezioni con candidature raggruppate in liste o a sistema uninominale ed in relazione alla importanza demografica dei Comuni. Ogni spazio destinato alla propaganda elettorale verrà ripartito in tante sezioni distinte quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse e l'assegnazione degli spazi destinati alle singole liste o candidature verrà effettuata secondo l'ordine di ammissione delle stesse, a partire dal lato sinistro superiore e proseguendo verso destra.

Il numero degli spazi destinati all'affissione dei suddetti manifesti elettorali di propaganda è stabilito, per ogni Comune, in relazione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione, secondo la tabella contenuta nell'articolo in parola, che prevede da un minimo di spazi di 1 a 3, per i Comuni sino a 1.000 abitanti, ad un massimo di spazi da 500 a 1.000, per i Comuni con popolazione oltre 1.000.000 di abitanti.

Per il caso di elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti tra più collegi, viene prevista la distribuzione degli spazi predetti tra i vari collegi in proporzione dell'aliquota di popolazione dei Comuni stessi assegnata a ciascun collegio.

Con l'articolo 3 viene sancita l'esenzione da qualsiasi tassa o diritto erariale o comunale per l'affissione, negli appositi spazi di cui al-

l'articolo 2, dei manifesti di propaganda elettorale da parte di partiti o gruppi politici o, in caso di elezioni a sistema uninominale, di singoli candidati che partecipano alla competizione elettorale. Pertanto, mentre viene mantenuta ferma la norma già prevista dall'articolo 12 della tabella sub allegato B del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 342, per la quale sono esenti dall'imposta erariale di pubblicità tutti gli avvisi relativi alla materia elettorale, viene anche esclusa l'applicazione, per i manifesti elettorali di cui trattasi, dei diritti comunali sulle pubbliche affissioni previsti dal decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1417.

L'articolo 4 dello schema stabilisce particolari sanzioni per chi affigge manifesti fuori degli appositi spazi di cui agli articoli 1 e 2 e per chiunque occupi abusivamente la superficie destinata ad una determinata lista o ad un determinato candidato.

Vengono previste, inoltre, sanzioni per coloro che staccino, lacerino o rendano comunque illeggibili manifesti di propaganda elettorale già affissi, nonché per coloro che violino il divieto delle iscrizioni murali.

Col primo comma dell'articolo medesimo viene, ai fini di un opportuno coordinamento, confermata l'ipotesi penale contenuta nell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 5 febbraio 1948, n. 26, riferentesi alla soppressione o distruzione di manifesti di propaganda elettorale, stabilendosi peraltro le relative sanzioni, detentiva e pecuniaria, in misura conforme a quella che, con l'articolo 4 in parola, viene prevista per le nuove ipotesi delittuose che vi vengono contemplate.

Con l'articolo 5, infine, viene sancito il divieto di qualsiasi forma di propaganda elettorale, esclusa quella a mezzo di quotidiani e periodici, a partire dalla mezzanotte del venerdì precedente il giorno delle elezioni, in modo da dare sanzione normativa alla consuetudine finora invalsa in materia, modificandosi la disposizione dell'articolo 31 del testo unico del 1948, che si limita a sancire divieti solo per il giorno delle elezioni, dando luogo ad inconvenienti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Manifesti di propaganda elettorale ed iscrizioni murali).

L'affissione di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.

L'affissione di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla campagna elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, è consentita soltanto negli spazi usualmente riservati alle pubbliche affissioni.

Sono proibite le iscrizioni murali.

Art. 2.

(Norme per la delimitazione degli spazi per l'affissione dei manifesti di propaganda elettorale).

In ogni Comune la Giunta municipale, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, è tenuta a stabilire speciali spazi da destinare, a mezzo di appositi tabelloni, esclusivamente all'affissione dei manifesti di propaganda elettorale di cui al primo comma dell'articolo precedente.

In ognuno degli spazi suddetti spetta ad ogni lista una superficie di metri 2,00 per 1,00 e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1,00 per 0,70. Tale superficie può essere ridotta alla metà nei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. Sono vietati gli scambi o le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati.

La Giunta municipale, non appena ricevuta la comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse e, comunque, non oltre cinque giorni da tale comunicazione, provvederà a delimitare gli spazi destinati alla propaganda elettorale ed a ripartirli in tante sezioni distinte quante sono le liste o le can-

didature ammesse. L'assegnazione degli spazi sarà effettuata, seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, a partire dal lato sinistro superiore e proseguendo verso destra. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi le varie sezioni per tutte le liste o per tutte le candidature ammesse, si potrà effettuare tale delimitazione suddividendo le varie sezioni in due o più spazi distinti purchè contigui. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce un'unità agli effetti di cui al comma successivo.

Il numero degli spazi destinati all'affissione dei manifesti elettorali di propaganda è stabilito per ogni Comune in base alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione, secondo la seguente tabella:

Comuni fino a 1.000 abitanti: spazi almeno 1 e non più di 3;

oltre 1.000 abitanti e fino a 3.000: non meno di 3 e non più di 5;

oltre 3.000 abitanti e fino a 10.000: non meno di 5 e non più di 10;

oltre 10.000 abitanti e fino a 30.000: non meno di 10 e non più di 20;

oltre 30.000 abitanti e fino a 100.000 o comunque nei capoluoghi di provincia: non meno di 20 e non più di 50;

oltre 100.000 abitanti e fino a 500.000: non meno di 50 e non più di 100;

oltre 500.000 abitanti e fino a 1.000.000: non meno di 100 e non più di 500;

oltre 1.000.000 di abitanti: non meno di 500 e non più di 1.000.

Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi risultanti dalla tabella di cui al quarto comma dovranno essere distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei comma precedenti.

Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto delega un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Art. 3.

(Esenzione da diritti erariali e comunali per i manifesti di propaganda elettorale).

Ferma restando l'esenzione prevista dall'articolo 12 della tabella allegata B del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 342, l'affissione dei manifesti di propaganda elettorale negli spazi di cui all'articolo 2, effettuata da partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, dai singoli candidati o dai partiti o gruppi politici cui essi appartengono, è esente da qualsiasi diritto erariale e comunale.

Art. 4.

(Norme penali per le infrazioni in materia di propaganda elettorale).

Chiunque sottrae o distrugge manifesti di propaganda elettorale destinati all'affissione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeg-

gibili manifesti già affissi negli spazi riservati alla propaganda delle singole liste o delle singole candidature uninominali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 10.000 a lire 100.000. Alla stessa pena soggiace chiunque, non avendone titolo, affigge manifesti negli spazi anzidetti.

Chiunque affigge manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi di cui ai precedenti articoli è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000. La stessa pena si applica a chiunque contravviene alla norma dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Art. 5.

(Termine per la propaganda elettorale).

Qualsiasi forma di propaganda elettorale, esclusa quella a mezzo di quotidiani e di periodici, ha termine alle ore 24 del venerdì precedente il giorno delle elezioni.